ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 E (UE) 2023/959, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 10 MAGGIO 2023, CHE MODIFICANO LA DIRETTIVA 2003/87/CE CHE ISTITUISCE UN SISTEMA PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI DEI GAS A EFFETTO SERRA NELL'UNIONE, NONCHÉ ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2392 RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO AEREO E ALLA DECISIONE (UE) 2015/1814 RELATIVA ALL'ISTITUZIONE E AL FUNZIONAMENTO DI UNA RISERVA STABILIZZATRICE DEL MERCATO NEL SISTEMA DELL'UNIONE PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DEI GAS A EFFETTO SERRA

Art. 42-sexdecies

Estensione unilaterale dell'attività di cui all'allegato I-bis ad altri settori non soggetti ai capi III e IV

A partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo' estendere le attivita' di cui all'allegato I-bis a settori non elencati in tale allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissioni a norma del presente capo in tali settori tenendo conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare degli effetti sul mercato interno, delle potenziali distorsioni della concorrenza, dell'integrita' ambientale del sistema per lo scambio di quote di emissioni istituito a norma del presente capo e dell'affidabilita' del sistema di monitoraggio e comunicazione previsto - previa approvazione della Commissione, sulla base delle pertinenti norme unionali. Le misure finanziarie adottate dallo Stato a favore di societa' in settori e sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa di costi indiretti significativi sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi del combustibile a causa dell'estensione unilaterale, si conformano alle norme sugli aiuti di Stato e non causano indebite distorsioni della concorrenza sul mercato interno. In caso di estensione unilaterale di cui al presente articolo, i soggetti regolamentati interessati presentano al Comitato ETS 2, entro il 30 aprile dell'anno in questione, una relazione debitamente motivata conformemente all'articolo 30-septies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. Se i dati presentati sono debitamente motivati, il Comitato ETS 2 ne informa la Commissione entro il 30 giugno dell'anno in questione affinche' sia conseguentemente adeguato il quantitativo di quote di cui all'articolo 30-quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. Le quote supplementari rilasciate in virtu' di un'autorizzazione a norma del presente articolo sono messe all'asta conformemente ai requisiti di cui all'articolo 42-undecies. In deroga al comma 7 del medesimo articolo, l'uso dei proventi della vendita all'asta di tali quote supplementari e' determinato annualmente con decreto del Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Versione in vigore dal 15 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra
Estremi	Decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
Capo	V-bis — Sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori degli edifici e del trasporto stradale e ulteriori settori
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-47-2020/art-42-sexdecies-estensione-unilaterale-dell-attivita-di-cui-all-allegato-i-bis-ad

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra · Art. 42-sexdecies

adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra · Art. 42-sexdecies